

NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' del COMUNE DI NOVI LIGURE

INDICE

CAPO I. NORME GENERALI	3
Articolo 1. Oggetto e scopo del regolamento	3
CAPO II. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	3
Articolo 2. Servizio Finanziario: funzioni	3
Articolo 3. Il Dirigente del Settore Finanze	4
Articolo 4. Competenze dei Responsabili nella gestione contabile dell'Ente	4
Articolo 5. Parere di regolarità contabile	5
Articolo 6. Visto di regolarità contabile	5
CAPO III. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	6
SEZIONE I. Premesse	6
Articolo 7. Strumenti della programmazione	6
SEZIONE II. Linee programmatiche di mandato	6
Articolo 8. Linee programmatiche di mandato	6
SEZIONE III. Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)	7
Articolo 9. Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed eventuale Nota di Aggiornamento	7
Articolo 10. Inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta non coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)	8
SEZIONE IV. IL BILANCIO DI PREVISIONE	9
Articolo 11. Bilancio di Previsione Finanziario	9
Articolo 12. Percorso di formazione del Bilancio di Previsione Finanziario	9
Articolo 13. Modalità di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario	9
Articolo 14. Presentazione di emendamenti	10
Articolo 15. Allegati al bilancio	11
Articolo 16. Salvaguardia degli equilibri di bilancio	11
Articolo 17. Debiti fuori bilancio	11
Articolo 18. Fondi ed accantonamenti	12
Articolo 19. Variazioni al bilancio	12
SEZIONE V. Piano Esecutivo di Gestione	13
Articolo 20. Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)	13
Articolo 21. Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione	13
Articolo 22. Variazioni del Piano Esecutivo di Gestione	13
CAPO IV. GESTIONE DEL BILANCIO	14
SEZIONE I. Gestione dell'entrata	14
Articolo 23. Entrate del Comune	14
Articolo 24. Rendiconto dell'utilizzo delle entrate provenienti da enti pubblici	14
Articolo 25. Accertamento	14
Articolo 26. Riscossione	15
Articolo 27. Riscossione tramite conto corrente postale	16
Articolo 28. Reversale di incasso	16
Articolo 29. Recupero crediti	16

SEZIONE II. Gestione della spesa.....	17
Articolo 30. Fasi di gestione della spesa	17
Articolo 31. Impegno.....	17
Articolo 32. Impegni automatici	18
Articolo 33. Prenotazione dell'impegno	18
Articolo 34. Impegni non determinabili.....	19
Articolo 35. Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese	19
SEZIONE III. Rendicontazione	21
Articolo 36. Conti degli agenti contabili.....	21
Articolo 37. Rendiconto della gestione	21
Articolo 38. Riaccertamento dei residui attivi e passivi	21
Articolo 39. Approvazione del rendiconto	22
Articolo 40. Sistema di contabilità economica	22
Articolo 41. Conto economico.....	22
Articolo 42. Stato patrimoniale.....	23
Articolo 43. Bilancio consolidato	23
Articolo 44. Formazione del bilancio consolidato.....	23
CAPO V. INVENTARIO E PATRIMONIO	23
Articolo 45. Patrimonio del Comune	23
Articolo 46. Inventario dei beni.....	24
Articolo 47. Tenuta degli inventari e incaricati-consegnatari.....	24
CAPO VI. SERVIZIO DI TESORERIA	24
Articolo 48. Affidamento del servizio di tesoreria	24
Articolo 49. Rapporti tra tesoriere e Comune.....	25
Articolo 50. Attività connesse alla riscossione delle entrate.....	25
Articolo 51. Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa	25
CAPO VII. REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.....	25
Articolo 52. Collegio dei revisori dei conti: nomina, funzioni e cessazione.....	26
Articolo 53. Pareri su richiesta dei consiglieri e della Giunta.....	26
Articolo 54. Revoca e sostituzione dei revisori.....	26
Articolo 55. Esercizio dell'attività di revisore	27
CAPO VIII. DISPOSIZIONI FINALI	27
Articolo 56. Abrogazioni ed entrata in vigore	27

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle norme statutarie ed al regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, l'ordinamento contabile dell'Ente nel rispetto dei principi stabiliti nel D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) s.m.i., dal D.Lgs. 118/2011 s.m.i. e dai principi contabili generali ed applicati allegati al richiamato D.Lgs. 118/2011.
2. Il presente regolamento costituisce un insieme organico di regole finalizzate alla rilevazione, analisi, controllo e rendicontazione dei fatti gestionali che comportano entrate e spese, costi ed oneri, ricavi e proventi ovvero che determinano variazioni qualitative/quantitative degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'Ente.
3. A tal fine il presente regolamento stabilisce le competenze, le procedure e le modalità in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di gestione e di rendicontazione, adottando un sistema di scritture contabili ritenuto idoneo per la rilevazione dei fatti gestionali che hanno carattere finanziario, economico e patrimoniale.
4. Ai sensi dell'art. 152, comma 4, del T.U.E.L., all'Ente si applicano, oltre alle disposizioni sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali aventi natura di principi generali con valore di limite inderogabile, quelle derogabili previste nello stesso articolo, quando non diversamente disciplinate dal presente regolamento ed alle quali espressamente si rinvia.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Articolo 2 Servizio Finanziario: funzioni

1. Il Servizio Finanziario del Comune di Novi Ligure, in base al criterio dell'omogeneità per materia, raggruppa in un'unica unità organizzativa tutta l'attività economico-finanziaria dell'Ente, e più precisamente:
 - la programmazione e i bilanci;
 - la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione;
 - la gestione del bilancio riferita sia alle entrate che alle spese;
 - il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
 - i rapporti con il servizio tesoreria e con gli altri agenti contabili interni;
 - il monitoraggio dei conti correnti postali;
 - la tenuta della contabilità ai fini fiscali;
 - rapporti con il Collegio dei Revisori in ordine alle materie di carattere economico-finanziario.

Articolo 3

Il Dirigente del Settore Finanze

1. Il responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 153, comma 3, del T.U.E.L. si identifica con il Dirigente del Settore Finanze.
2. Il Dirigente del Settore Finanze, oltre a svolgere una funzione di coordinamento delle varie articolazioni del Settore:
 - è preposto alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione;
 - è preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;
 - esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio ed appone il visto di regolarità contabile di cui, rispettivamente, ai successivi artt. 5 e 6;
 - è responsabile della tenuta della contabilità dell'Ente nelle forme e nei termini indicati dalla legge e dal presente regolamento;
 - segnala obbligatoriamente al Presidente del Consiglio o suo delegato, al Segretario Generale, all'Organo di Revisione ed alla Corte dei Conti fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle funzioni che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni all'Ente, nonché comunica per iscritto l'eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
 - predispone tutti i documenti di programmazione e di rendicontazione con le modalità previste nel presente regolamento;
 - rende disponibili per i Dirigenti dei Settori dell'Ente le informazioni e valutazioni di carattere finanziario ed economico-patrimoniale necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.
3. Nell'esercizio delle suddette attività agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa applicabile agli Enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.
4. Al fine di assicurare il funzionamento del Servizio finanziario, in caso di assenza o impedimento del Dirigente del Settore Finanze, le funzioni vicarie sono assunte ad ogni effetto dal responsabile individuato come vicario.

Articolo 4

Competenze dei Responsabili dei servizi nella gestione contabile dell'Ente

1. Ai Dirigenti dei Settori, nei limiti delle funzioni ad essi attribuite, compete:
 - a- l'elaborazione delle previsioni di bilancio da trasmettere al servizio finanziario, in conformità alle direttive ricevute dall'Amministrazione ed agli obiettivi fissati nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), coerentemente con le risorse disponibili;
 - b- le proposte di modifica degli stanziamenti di bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), da trasmettere al servizio finanziario;
 - c- l'elaborazione delle relazioni e la fornitura dei dati necessari alla predisposizione del D.U.P. e della relazione sulla gestione della Giunta comunale;

d- l'accertamento delle entrate, con trasmissione al servizio finanziario della documentazione necessaria all'annotazione in contabilità dell'entrata, e monitoraggio delle relative riscossioni;

e- l'assunzione degli impegni di spesa mediante le determinazioni, da annotarsi a cura del servizio finanziario nella contabilità dell'Ente, e la conseguente realizzazione di tali impegni;

f- la liquidazione delle spese di propria competenza;

2. I Dirigenti dei Settori sono direttamente responsabili dell'attendibilità, chiarezza e coerenza delle informazioni trasmesse, anche al fine di consentire al servizio finanziario la verifica sulla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del T.U.E.L..

Articolo 5

Parere di regolarità contabile

1. L'espressione del parere di regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore Finanze è disciplinato dal vigente regolamento comunale dei controlli interni approvato in attuazione di quanto previsto dall'art. 147 del T.U.E.L., al quale si fa rinvio.

Articolo 6

Visto di regolarità contabile

1. Il Dirigente del Settore Finanze esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del T.U.E.L. sugli atti dei Dirigenti dei Settori che comportino impegni di spesa o che comunque comportino, in via diretta o indiretta, immediata o differita, l'assunzione di oneri a carico dell'Ente.

2. I provvedimenti dei Dirigenti dei Settori che comportano impegni di spesa acquistano efficacia e quindi diventano esecutivi con l'apposizione del visto del Dirigente del Settore Finanze.

3. Il visto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento comunale dei controlli interni, certifica:

a. l'effettiva disponibilità di bilancio, con la conseguenza che il ritmo degli accertamenti e lo stato di realizzazione del totale delle entrate si mantengano adeguati alle previsioni contenute nel bilancio annuale e in linea di equilibrio rispetto alla dinamica delle spese, riferite agli impegni sugli stanziamenti;

b. la compatibilità dell'assunzione dell'impegno di spesa con i vincoli di finanza pubblica;

c. la coerenza della proposta con il D.U.P.;

d. l'osservanza della normativa fiscale;

e. altre valutazioni strettamente riferite agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali dell'atto.

4. Il visto di regolarità contabile non attiene al merito delle spese proposte, né alla congruità dei prezzi e non è comunque esteso alle procedure negoziali esperite per l'acquisizione di beni o servizi da parte dei Dirigenti dei Settori.

5. Il Dirigente del Settore Finanze, qualora accerti la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria, appone il visto entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto e lo restituisce ai competenti uffici per i conseguenti adempimenti.

6. Qualora rilevi l'irregolarità contabile e la non sussistenza della copertura finanziaria rinvia l'atto al Dirigente del Settore proponente entro i termini di cui al precedente comma 5, evidenziando i rilievi che lo hanno indotto a non apporre il visto.

7. Il Dirigente del Settore proponente ha la facoltà di:

- modificare l'atto di impegno ed adeguarlo ai rilievi sollevati dal Dirigente del Settore Finanze;
- non modificare l'atto di impegno che, pertanto, non acquista efficacia.

8. Il Dirigente del Settore proponente, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica per iscritto al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria.

CAPO III PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

SEZIONE I – Premesse

Articolo 7 Strumenti della programmazione

1. La programmazione dell'attività finanziaria dell'Ente viene esercitata attraverso i seguenti principali strumenti:

- Linee programmatiche di mandato;
- Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed eventuale Nota di Aggiornamento;
- Bilancio di previsione finanziario;
- Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);

SEZIONE II – Linee programmatiche di mandato

Articolo 8 Linee programmatiche di mandato

1. Le linee programmatiche di cui all'art. 46, comma 3, del T.U.E.L. costituiscono il piano strategico di mandato dell'Ente definito sulla base del programma elettorale del Sindaco e costituisce il primo adempimento programmatico spettante al Sindaco.

2. Le linee programmatiche rappresentano il documento di riferimento per la predisposizione e l'aggiornamento degli altri strumenti di pianificazione e programmazione.

3. Le linee programmatiche sono presentate dal Sindaco al Consiglio entro i termini previsti dallo Statuto.

SEZIONE III – Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)

Articolo 9

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed eventuale Nota di Aggiornamento

1. Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.):

- ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente;
- è composto dalla Sezione Strategica della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione Operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario;
- costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Il D.U.P. è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4.1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

3. Il settore finanziario, d'intesa con i settori competenti e sulla base delle direttive dell'Amministrazione, predispone, con riferimento al triennio successivo, il D.U.P. il quale viene approvato dalla Giunta comunale.

4. L'ufficio preposto, di norma tramite e-mail, trasmette ai consiglieri entro il 31 luglio il D.U.P., unitamente alla relativa delibera di approvazione da parte della Giunta.

5. Entro lo stesso termine la suddetta documentazione viene altresì trasmessa, di norma tramite e-mail, all'Organo di revisione ai fini del rilascio, entro i successivi 7 giorni lavorativi, del parere di competenza.

6. Nel caso in cui alla data del 31 luglio risulti insediata una nuova Amministrazione il termine di approvazione del D.U.P. è fissato entro 30 giorni dall'approvazione delle Linee programmatiche di mandato.

7. I consiglieri comunali e la Giunta hanno facoltà di presentare in forma scritta eventuali emendamenti al D.U.P., entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Le proposte di emendamento, ai fini della loro eventuale approvazione, devono:

- essere conformi al quadro normativo vigente;
- essere conformi agli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente;
- avere il parere positivo di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore interessato;
- avere il parere positivo di regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore Finanze;
- avere il parere positivo dell'Organo di revisione, il quale deve essere acquisito entro due giorni dalla relativa richiesta.

8. Il Consiglio comunale approva il D.U.P. nella prima seduta utile, e di norma entro il 15 ottobre.

9. Entro il 15 novembre la Giunta comunale approva l'eventuale nota di aggiornamento al D.U.P., attraverso la quale si procede:

- a. ad aggiornare l'analisi di contesto alle modifiche normative sopravvenute;
- b. ad aggiornare i programmi di spesa, anche attraverso il dettaglio delle risorse finanziarie destinate alla loro realizzazione, con indicazione delle previsioni in termini di competenza e di cassa.

10. La nota di aggiornamento al D.U.P. e la relativa deliberazione di approvazione da parte della Giunta comunale, sempre entro la suddetta data del 15 novembre, sono depositati da parte dell'ufficio preposto ai consiglieri comunali di norma mediante invio tramite e-mail.
11. Entro il 30 novembre tutti gli atti vengono trasmessi all'Organo di revisione per l'acquisizione del relativo parere di competenza, il quale deve essere formulato entro i successivi 7 giorni lavorativi.
12. Il parere dell'Organo di revisione, immediatamente dopo la sua acquisizione e comunque entro il 29 dicembre, viene depositato ai consiglieri comunali di norma mediante invio tramite e-mail.
13. La nota di aggiornamento al D.U.P. è approvata dal Consiglio comunale, contestualmente al bilancio di previsione, entro il 31 dicembre.
14. I pareri di regolarità tecnica e contabile relativi alla delibera di approvazione del D.U.P. e dell'eventuale delibera di approvazione della nota di aggiornamento sono rilasciati dal Dirigente del Settore Finanze.
15. Il parere di regolarità contabile in tale documento deve evidenziare gli effetti finanziari complessivi conseguenti alla realizzazione dei progetti / azioni e non necessariamente l'equilibrio di bilancio che invece dovrà essere conseguito nella fase di redazione del bilancio di previsione.

Articolo 10

Inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta non coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)

1. Il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
2. Non sono ammissibili e procedibili, pertanto gli atti che siano in contrasto con i contenuti del D.U.P. o con le previsioni del bilancio di previsione finanziario.
3. La verifica della coerenza degli atti con il D.U.P. e con il bilancio di previsione finanziario è eseguita:
 - a- dal Segretario Generale in caso di meri atti di indirizzo che non necessitano pareri di regolarità tecnica e contabile;
 - b- dal Dirigente del Settore competente, qualora l'atto incida sull'attività amministrativa del medesimo responsabile;
 - c- dal Dirigente del Settore Finanze qualora l'atto richieda anche il parere di regolarità contabile.
4. L'inammissibilità di una proposta di deliberazione si verifica quando il suo contenuto è difforme o in contrasto con gli indirizzi e le finalità dei programmi approvati: l'inammissibilità della delibera sottoposta all'esame dell'organo deliberante è dichiarata, su proposta del Segretario Generale, sulla base dei pareri istruttori, dal Sindaco per le deliberazioni della Giunta comunale o dal Presidente del Consiglio per le deliberazioni del Consiglio comunale.
5. L'improcedibilità di una proposta di deliberazione, rilevata mediante poteri istruttori, si verifica in caso di insussistenza della copertura finanziaria o di incompatibilità tra le fonti di finanziamento e le finalità di spesa, ovvero fra le risorse disponibili (finanziarie, umane e strumentali) e quelle necessarie per l'attuazione del contenuto della deliberazione.
6. L'improcedibilità non consente che la delibera venga posta in discussione da parte dell'organo deliberante, se non dopo una modifica dei programmi, degli obiettivi e delle previsioni di bilancio che rendano procedibile la proposta di atto.

SEZIONE IV – Il Bilancio di Previsione

Articolo 11

Bilancio di Previsione Finanziario

1. Il Consiglio comunale, annualmente e secondo le tempistiche e il percorso delineato negli articoli successivi, approva il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Articolo 12

Percorso di formazione del Bilancio di Previsione Finanziario

1. Il percorso di formazione del bilancio è annualmente avviato e definito dalla Giunta che ne individua le fasi, il profilo temporale e gli indirizzi fondamentali.

2. Preliminarmente, il Dirigente del Settore Finanze definisce:

a. le compatibilità finanziarie complessive e la capacità di finanziamento degli investimenti e delle politiche di sviluppo;

b. gli eventuali limiti e i vincoli derivanti dalla normativa al tempo vigente o prevista per il periodo interessato dal bilancio in via di formazione.

3. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi politico programmatici del Consiglio approvati con il D.U.P. definisce:

a. la manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe;

b. i criteri e gli indirizzi ai quali i Dirigenti dei Settori devono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

4. Il percorso di formazione del bilancio, così come definito dalla Giunta, è gestito dal Dirigente del Settore Finanze ed è monitorato e coordinato dal Segretario Generale.

5. Il servizio finanziario raccoglie, analizza ed elabora le proposte dei Dirigenti dei Settori e le trasmette al Sindaco che con la Giunta individua le priorità nel contesto delle scelte di pianificazione del Consiglio e l'eventuale riduzione delle spese eccedenti le disponibilità finanziarie o non compatibili con i vincoli di bilancio o imposti da altre norme.

6. La parte terminale del percorso di formazione del bilancio comprende:

a. la definizione finale degli obiettivi e delle risorse per il loro conseguimento tramite la negoziazione con i Dirigenti dei Settori;

b. la stesura definitiva dello schema di bilancio e dei suoi allegati.

Articolo 13

Modalità di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario

1. La Giunta comunale approva la proposta definitiva di bilancio con i relativi allegati entro il 15 novembre.
2. La proposta definitiva di bilancio con i relativi allegati, una volta deliberata dalla Giunta, è depositata ai consiglieri comunali almeno 15 giorni prima della data prevista per l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, di norma con invio tramite e-mail all'indirizzo comunicato da parte dei consiglieri stessi dall'ufficio preposto.
3. Entro il 30 novembre tutti gli atti vengono trasmessi di norma tramite e-mail all'Organo di revisione per l'acquisizione del relativo parere di competenza, il quale deve essere formulato entro i successivi 7 giorni lavorativi.
4. Il parere dell'organo di revisione, immediatamente dopo la sua acquisizione e comunque almeno 48 ore prima della seduta del Consiglio Comunale, viene depositato ai consiglieri comunali mediante invio di norma tramite e-mail all'indirizzo comunicato da parte dei consiglieri stessi all'ufficio preposto.
5. Il bilancio di previsione con i relativi allegati è approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre.

Articolo 14 **Presentazione di emendamenti**

1. I consiglieri comunali possono presentare emendamenti sugli schemi di bilancio fino a 6 giorni prima del giorno antecedente la data fissata per la seduta del Consiglio comunale.
2. Gli emendamenti devono essere presentati in forma scritta e non possono prevedere squilibri di bilancio.
3. Nel caso in cui la proposta di emendamento comporti variazioni di altri strumenti di programmazione correlati al bilancio di previsione (ad esempio atti programmatici in materia di aliquote e tariffe, ecc.) dovranno essere presentate proposte di emendamento anche rispetto a tali strumenti. La mancata presentazione di emendamenti agli strumenti di programmazione correlati al bilancio di previsione rende improcedibile la votazione sulla proposta di emendamento al bilancio di previsione.
4. Al fine di consentire l'adozione di atti programmatici coerenti, le proposte di emendamento agli atti di programmazione correlati al bilancio di previsione (ad esempio D.U.P., atti programmatici in materia di aliquote e tariffe, ecc.) devono essere presentate entro gli stessi termini previsti per la presentazione delle proposte di emendamento allo stesso.
5. Le proposte di emendamento pervenute in ritardo non sono accoglibili.
6. A seguito di eventuali variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'Organo esecutivo presenta all'Organo consiliare emendamenti alla proposta di bilancio ed all'eventuale nota di aggiornamento al D.U.P. in corso di approvazione.
7. Le proposte di emendamento devono rispettare singolarmente, a pena di inammissibilità, i principi generali in materia di bilancio, e, qualora comportino modifiche agli stanziamenti di bilancio, necessitano dei pareri di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore interessato e contabile da parte del Dirigente del Settore Finanze e del parere dell'Organo di revisione ad integrazione dei pareri già espressi sulla proposta di bilancio approvata dalla Giunta. Tali pareri devono essere resi entro i 2 giorni successivi alla scadenza della presentazione degli stessi emendamenti.

Articolo 15

Allegati al bilancio

1. Oltre agli allegati previsti dall'art. 172 del T.U.E.L. e dal D.Lgs. 118/2011, il Dirigente del Settore Finanze, di sua iniziativa o a richiesta dell'Amministrazione, può dotare il bilancio di altri allegati ritenuti utili per una sua più chiara lettura.

Articolo 16

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Il Comune di Novi Ligure rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

2. Il Consiglio comunale effettua entro il 31 luglio di ciascun anno la verifica degli equilibri di bilancio adottando, se necessario

a. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;

b. i provvedimenti per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione accertato con il rendiconto, o per ripristinare il pareggio, quando la gestione corrente lasci prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione;

3. Per tali provvedimenti, il Comune può utilizzare per 3 anni, compreso quello in corso, tutte le entrate ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti, di quelle aventi specifica destinazione e di quelle provenienti da alienazione di beni patrimoniali.

4. E' compito del Dirigente del Settore Finanze segnalare i fatti gestionali dai quali deriva il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, ivi compresa la sopravvenuta conoscenza di debiti fuori bilancio.

5. E' altresì compito del Dirigente del Settore Finanze presentare le proprie valutazioni ove si rilevi che la gestione delle entrate e delle spese, sia correnti che di investimento e sia in conto competenza che in conto residui, evidenzia il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.

6. Le segnalazioni dei fatti gestionali e dell'esistenza dei debiti fuori bilancio sono inviate, di norma entro 7 giorni dal momento della conoscenza dei fatti, al Sindaco, al segretario generale, al Presidente del Consiglio, all'Organo di revisione e alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in forma scritta, opportunamente documentate e corredate di valutazioni adeguatamente motivate, affinché siano sottoposte all'esame dell'organo consiliare.

7. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultassero di particolare gravità, il Dirigente del Settore Finanze sospende ancor prima dello scadere del termine di cui al comma precedente il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria, informandone contestualmente i soggetti di cui al comma 6.

Articolo 17

Debiti fuori bilancio

1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Dirigente del Settore competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Dirigente del Settore Finanze la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.

2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Dirigente del Settore competente, in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.

3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Dirigente del Settore Finanze, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 del T.U.E.L..

4. La delibera di Consiglio comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Dirigente del Settore competente alla spesa ed il parere contabile del Dirigente del Settore Finanze.

Articolo 18

Fondi ed accantonamenti

1. Nel bilancio di previsione finanziario sono iscritti i seguenti fondi:

a. nella missione "Fondi ed accantonamenti", un fondo di riserva di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del T.U.E.L. il limite minimo di cui sopra è stabilito nella misura dello 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. La metà dei limiti minimi di cui ai periodi precedenti è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'Amministrazione;

b. nella missione "Fondi ed accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di Riserva", un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali;

c. nella missione "Fondi ed accantonamenti" il "Fondo per passività potenziali" o "Fondo rischi spese legali", a tutela di eventuali soccombenze dell'Ente in caso di contenzioso. La stima dell'accantonamento è compiuta, sulla base dell'istruttoria relativa alle pratiche legali aperte, dai competenti uffici che hanno in gestione il contenzioso; la stima va comunicata al servizio finanziario con le previsioni di bilancio e in sede di riaccertamento dei residui per la predisposizione del rendiconto di gestione.

2. I prelievi dai fondi di cui sopra possono essere effettuati fino al 31 dicembre con delibera della Giunta comunale.

3. Le deliberazioni della Giunta comunale relative all'utilizzo del fondo sono comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione.

4. Nella missione "Fondi ed accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità", è inoltre iscritto un fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato ai sensi di quanto previsto dall'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Articolo 19

Variazioni di bilancio

1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza, sia nella parte prima relativa alle entrate che nella parte seconda, relativa alle spese.

2. Le variazioni sono deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, con esclusione di quelle di cui all'art. 175, comma 3, del T.U.E.L., che possono essere adottate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le variazioni di bilancio sono adottate dal Consiglio comunale, con esclusione di quelle previste dall'art. 175, comma 5-*bis*, del T.U.E.L., relative ad atti non aventi natura discrezionale ma meramente applicative delle decisioni del Consiglio comunale, che sono di competenza della Giunta comunale, e di quelle di cui all'art. 175, comma 5-*quater* del T.U.E.L., che sono di competenza dei Dirigenti dei Settori.

4. Relativamente alle variazioni di cui all'art. 175, comma 5-*quater* del T.U.E.L., l'adozione dei relativi provvedimenti compete al Dirigente del Settore Finanze previa acquisizione, dai Dirigenti dei Settori richiedenti, di una dettagliata e motivata relazione in ordine alla necessità di procedere alle suddette variazioni.

5. Per motivi di urgenza la Giunta comunale può disporre variazioni, salvo ratifica da parte del Consiglio comunale nei 60 giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, a pena di decadenza. In caso di mancata o parziale ratifica, il Consiglio comunale è tenuto ad adottare, nei successivi 30 giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della delibera non ratificata.

6. Le variazioni di competenza della Giunta comunale di cui all'art. 175, comma 5-*bis*, vanno comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

7. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'Ente entro il 31 luglio, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

SEZIONE V – Piano Esecutivo di Gestione

Articolo 20

Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.)

1. Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, è un documento finanziario, preventivo ed autorizzatorio, redatto in conformità agli indirizzi del D.U.P. e del bilancio di previsione. Con esso la Giunta comunale assegna ai Dirigenti dei Settori, individuati dallo schema organizzativo dell'Ente, le risorse finanziarie umane e strumentali.

Articolo 21

Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione

1. Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale, la Giunta, sulla base dei programmi previsti nel D.U.P. approva il P.E.G., della durata pari al bilancio di previsione finanziario, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie ai Dirigenti dei Settori.

2. I pareri di regolarità tecnica e contabile sulla deliberazione di Giunta di approvazione del P.E.G. sono rilasciati dai vari Dirigenti dei Settori per quanto concerne la regolarità tecnica, e dal Dirigente del Settore Finanze per quella contabile.

3. Il P.E.G., dopo la sua approvazione da parte della Giunta comunale, viene infine trasmesso ai Dirigenti dei Settori per l'attuazione.

Articolo 22

Variazioni del Piano Esecutivo di Gestione

1. Ai sensi dell'art. 175, comma 9, del T.U.E.L., qualora, nel corso dell'esercizio, per ragioni imprevedibili e successive all'adozione del P.E.G., il Dirigente di Settore ritenga necessaria una modifica degli obiettivi o delle dotazioni assegnate, può proporre modifica motivata al Dirigente del Settore Finanze, previa verifica della compatibilità con gli indirizzi della pianificazione strategica, della programmazione e del bilancio di previsione.

2. Il Dirigente del Settore Finanze, con il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente del Settore proponente e con il proprio parere di regolarità contabile, sottopone la proposta all'esame della Giunta la quale, in caso di mancata accettazione, deve motivare il diniego.

3. Relativamente alle variazioni di P.E.G. disciplinate dall'art. 175, comma 5-*quater* del T.U.E.L., ovvero alle variazioni dello stesso macroaggregato, l'adozione dei relativi provvedimenti compete al responsabile del servizio finanziario previa sua acquisizione, nei confronti del Dirigente del Settore richiedente, di una dettagliata e motivata relazione in ordine alla necessità di procedere alle suddette variazioni.

4. Il P.E.G. può essere altresì variato, ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, conseguentemente alle variazioni di bilancio di cui al precedente art. 19.

CAPO IV

GESTIONE DEL BILANCIO

SEZIONE I – Gestione dell'entrata

Articolo 23

Entrate del Comune

1. Le risorse del Comune sono costituite dalle entrate previste dall'art. 149, comma 4, del T.U.E.L. e da tutte le altre entrate che il Comune ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi statali e regionali, di regolamenti, di contratti e per ogni altro titolo.

2. Le fasi delle entrate sono le seguenti:

- a) accertamento;
- b) riscossione;
- c) versamento.

Articolo 24

Rendiconto dell'utilizzo delle entrate provenienti da enti pubblici

1. Il rendiconto è costituito da una dimostrazione contabile e tecnica dell'utilizzo delle entrate provenienti da enti pubblici, effettuata dal Dirigente del Settore di competenza, che si fa carico di richiedere al Servizio Finanziario la documentazione contabile relativa, ed è responsabile dell'osservanza dei termini previsti dal provvedimento di assegnazione.

Articolo 25

Accertamento

1. All'accertamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare quanto disciplinato nell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011. L'entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. L'entrata viene imputata contabilmente all'esercizio finanziario nel quale tale credito viene a scadenza.
2. Ai fini dell'accertamento il Dirigente responsabile a cui è stata assegnata l'entrata con il Piano esecutivo di gestione, trasmette al Servizio Finanziario apposita determina che deve attestare l'esistenza agli atti d'ufficio idonea documentazione comprovante la ragione del credito e/o costituente il titolo giuridico idoneo del diritto al credito.
3. Le determine di accertamento devono contenere tutti i riferimenti contabili necessari affinché si possa trovare la corrispondenza con il capitolo assegnato nel Piano esecutivo di gestione nonché con il relativo esercizio di imputazione.
4. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, avendo funzioni programmatiche, di coordinamento e indirizzo, non dispongono accertamenti di entrate. Gli accertamenti di entrate, sulla base delle indicazioni e degli indirizzi delle deliberazioni stesse, sono formalmente assunti con successivi provvedimenti attuativi dei Dirigenti di Settore responsabili.
5. Qualora il Dirigente responsabile ritenga che le risorse assegnate con il Piano esecutivo di gestione non possano essere accertate in tutto o in parte nel corso dell'esercizio, ne dà immediata e motivata comunicazione scritta al Dirigente del Settore Finanze.
6. Nel caso in cui l'acquisizione di un'entrata comporti oneri diretti o indiretti il Dirigente del Settore provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 2, anche all'impegno delle relative spese.

Articolo 26

Riscossione

1. La riscossione consiste nell'introito delle somme dovute all'ente.
2. Le entrate sono rimosse dal tesoriere mediante ordinativi di incasso emessi dall'ente e conseguente rilascio di quietanze contrassegnate da un numero progressivo.
3. Il tesoriere è tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento nonché la clausola espressa "salvi i diritti dell'Amministrazione".
4. Degli incassi di cui al precedente comma il tesoriere deve aggiornare tempestivamente la piattaforma telematica affinché l'ente possa emettere l'ordinativo d'incasso.
5. Il tesoriere è tenuto all'incasso anche delle somme non iscritte in bilancio od iscritte in minor misura.
6. La riscossione delle entrate può essere effettuata anche a mezzo di riscuotitori speciali, a ciò autorizzati con espresso provvedimento.
7. Il pagamento al Comune di proventi e diritti, può essere effettuato attraverso l'uso del conto corrente postale o mediante pagamenti on-line.

Articolo 27
Riscossione tramite conto corrente postale

1. Qualora le particolari caratteristiche di un servizio lo richiedano e, in conformità alla normativa vigente, può essere autorizzata l'apertura di conti correnti postali.
2. L'apertura e la chiusura dei conti correnti postali sono effettuate a cura del Dirigente del Settore Finanze o suo incaricato.
3. I prelevamenti dai conti correnti postali sono disposti a firma del tesoriere dell'ente.

Articolo 28
Reverse di incasso

1. Tutte le riscossioni devono essere coperte da ordinativi di incasso emessi in formato elettronico dal Servizio Finanziario in conformità alle disposizioni vigenti e alla documentazione di cui ai precedenti articoli.
2. Ogni ordinativo di incasso è sottoscritto digitalmente dal Dirigente del Settore Finanze o da suo sostituto.
3. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al tesoriere per l'esecuzione a cura del Servizio Finanziario.
4. Ciascun ordinativo di incasso deve riportare l'indicazione del servizio a cui afferisce l'entrata e del suo responsabile e contiene:
 - l'indicazione del debitore;
 - l'ammontare della somma da riscuotere;
 - la causale;
 - gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti;
 - indicazione del titolo e della tipologia, distintamente per residui o competenza;
 - la codifica di bilancio;
 - il numero progressivo;
 - l'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - i codici della trasmissione elementare
 - codice SIOPE.

Articolo 29
Recupero crediti

1. Ciascun servizio deve verificare l'accertamento e la puntuale riscossione delle entrate di propria competenza, attivando le modalità e le procedure più opportune per il recupero dei crediti.
2. Ciascun Dirigente di Settore è direttamente responsabile delle eventuali mancate riscossioni delle entrate di competenza qualora emerga che questi non abbia tempestivamente attivato tutte le procedure di recupero, anche coattivo, a tal fine previste dalla legge.

SEZIONE II – Gestione della spesa

Articolo 30 Fasi di gestione della spesa

1. Le fasi di gestione della spesa sono le seguenti:

- impegno;
- liquidazione;
- ordinazione;
- pagamento.

Articolo 31 Impegno

1. L'impegno costituisce l'atto finale della prima fase del procedimento di spesa attraverso il quale, a seguito di una obbligazione giuridicamente perfezionata certa, liquida ed esigibile, sono determinati ed individuati gli elementi costitutivi previsti dall'art. 183 del T.U.E.L., tra cui:

- a) l'ammontare della spesa;
- b) il soggetto creditore;
- c) la ragione del debito;

2. L'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita, esclusivamente, se sussistono i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale con relativo impegno di spesa registrato nello spettante programma di bilancio e capitolo di PEG, che diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- comunicazione, da parte degli uffici competenti della spesa, ai terzi interessati dell'esecutività degli atti di cui al punto precedente.

3. Con il visto attestante la copertura finanziaria viene garantita la disponibilità finanziaria sul pertinente stanziamento di bilancio.

4. Il servizio finanziario, prima di eseguire la registrazione definitiva dell'impegno, verifica la compatibilità dell'atto con le regole di finanza pubblica ed accerta la giusta imputazione della spesa al bilancio, nonché la disponibilità del fondo relativo. Nel caso in cui il servizio finanziario rilevi insufficienza di disponibilità o erronea imputazione allo stanziamento di bilancio, ovvero carenza di copertura finanziaria, restituisce la richiesta di impegno al servizio proponente, con espressa indicazione dei motivi. Analoga procedura deve essere seguita nell'ipotesi di altre irregolarità o di incompletezza della documentazione annessa.

5. Per i lavori di somma urgenza o per le forniture urgenti relativi ad eventi eccezionali, imprevedibili, necessari per assicurare la continuità dei servizi, o per evitare maggiori oneri a carico del Comune, l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata entro trenta giorni e, comunque, entro la fine dell'esercizio se questo avviene prima di trenta giorni dall'ordinazione, a pena di decadenza.

6. Gli impegni che traggono origine da entrate finalizzate a investimenti o da entrate a destinazione vincolata accertate su uno specifico anno, ma che diventano esigibili nel corso di anni futuri, formano il fondo pluriennale vincolato.

Articolo 32

Impegni automatici

1. Con la delibera di approvazione del bilancio e con le variazioni successive viene costituito automaticamente l'impegno di spesa, senza necessità di uno specifico provvedimento, sui relativi stanziamenti per spese dovute:

- per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi;
- per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori;
- per le spese dovute in base a contratti o convenzioni pluriennali, a condizione che sia esattamente determinato l'importo.

2. Ai fini contabili il servizio finanziario provvede a registrare gli impegni per spese di cui al comma 1 sulla base di un atto ricognitorio (comunicazione, elenco, determina) emesso dal Dirigente del Settore competente.

3. Per i contratti o convenzioni pluriennali nei quali non è esattamente determinato l'importo, il Dirigente del Settore responsabile della spesa prenota ad inizio dell'anno un importo non superiore alla spesa registrata nell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile. La liquidazione della spesa avviene sulla prenotazione in oggetto e fino a concorrenza della stessa. Ad esaurimento della prenotazione la stessa viene integrata dell'importo stimato necessario. Al termine dell'esercizio le somme prenotate e non utilizzate per far fronte al pagamento delle spese maturate a tutto il 31 dicembre decadono quali economie di spesa e come tali concorrono alla formazione del risultato di amministrazione.

Articolo 33

Prenotazione dell'impegno

1. Durante la gestione i Dirigenti dei Settori possono prenotare impegni relativi a procedure in via di espletamento.

2. La prenotazione dell'impegno deve essere richiesta dal Dirigente del Settore con proprio provvedimento, sottoscritto, datato, numerato e contenente l'individuazione dell'ufficio di provenienza.

3. Il provvedimento deve indicare la fase preparatoria del procedimento formativo dell'impegno che costituisce il presupposto giuridico-amministrativo della richiesta di prenotazione, l'ammontare della stessa e gli estremi dell'imputazione che può avvenire anche su esercizi successivi compresi nel bilancio di previsione.

4. Sulla proposta di prenotazione dell'impegno, in via preventiva, è rilasciato il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi di legge e secondo le norme del presente regolamento.

5. I provvedimenti di prenotazione di spesa corrente per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile

di amministrazione. In questo caso è fatto divieto di ordinare spese ai fornitori qualora l'obbligazione giuridica sia perfezionata oltre il termine del 31 dicembre.

6. Il servizio finanziario effettua periodici controlli sulle prenotazioni di impegno rilevate su richiesta dei responsabili dei servizi, sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell'impegno in corso di formazione, sia ai fini di controllare il processo formativo dell'obbligazione di spesa da concludersi entro il termine dell'esercizio.

Articolo 34

Impegni non determinabili

1. Le spese per prestazioni professionali di patrocinio o consulenza legale, riferite ad oneri non esattamente determinabili al momento dell'incarico, sono comunque impegnate nel loro ammontare presunto con gli atti di affidamento. Gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata reimputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio l'ente chiede ogni anno allo studio legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base del quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

2. Al fine di assicurare la preventiva copertura finanziaria, ogni atto amministrativo con il quale si avvia una procedura di spesa per l'identificazione del soggetto contraente – prenotazione di impegno - deve essere inviato al Dirigente del Settore Finanze.

Articolo 35

Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa che comporta l'identificazione del creditore, la determinazione della somma certa e liquida da pagare, la scadenza del debito, il riferimento all'atto di impegno ed alla relativa missione/programma o capitolo di bilancio.

2. Qualsiasi pagamento, anche ricorrente ed obbligatorio, deve essere disposto con apposito atto di liquidazione a cura del Dirigente del Settore responsabile della spesa.

3. Il provvedimento di liquidazione adottato dal Dirigente del Settore competente, è trasmesso al servizio finanziario, che effettua secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri contabili e fiscali necessari. In presenza di irregolarità di tipo contabile l'atto stesso viene restituito al servizio proponente con invito a procedere alle dovute correzioni.

4. La liquidazione di cui al presente articolo riguarda spese relative alla mera esecuzione di determinazioni esecutive, disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore, nonché in relazione al riscontro operato ed attestato circa l'avvenuta fornitura o prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

5. Negli atti di liquidazione adottati, l'ufficio proponente dovrà specificare i codici CIG e CUP acquisiti, se obbligatori, da riportare sugli ordinativi informatici. All'atto di liquidazione dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa.

6. Ai fini della corretta applicazione della normativa fiscale, le attestazioni rilasciate dal soggetto beneficiario in ordine al proprio regime fiscale dovranno essere depositate presso gli uffici competenti.

7. Il pagamento delle spese è ordinato, previa verifica della regolarità del procedimento di liquidazione, mediante l'emissione del mandato di pagamento, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- la data di emissione;
- l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità distintamente per residui, o competenza e cassa;
- la codifica di bilancio;
- l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o partita I.V.A.;
- l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
- la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
- le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
- il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge;
- i codici della transazione elementare;
- codifica SIOPE;
- l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi.

8. Il servizio finanziario dispone il mandato di pagamento, previa liquidazione, mediante l'emissione del mandato elettronico con firma digitale da parte del Dirigente del settore Finanze o suo sostituto, a mezzo del tesoriere comunale.

9. È ammesso, inoltre, il pagamento a mezzo del servizio di cassa, nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento per il servizio di economato.

10. I mandati di pagamento vengono emessi esclusivamente in formato elettronico sulla gestione della competenza e dei residui.

11. I mandati relativi ai pagamenti di spese a scadenza determinata, per i quali il tesoriere ha già provveduto per disposizioni di legge o dietro espressa richiesta del servizio finanziario, devono essere regolarizzati dai competenti uffici nei tempi previsti dalle norme e dalla convenzione di tesoreria.

12. Di norma, dopo il 15 dicembre, o altro termine indicato nella Convenzione di Tesoreria, non si possono più emettere mandati di pagamento relativi a spese dell'esercizio in chiusura, con eccezione per le spese di personale, per le spese relative al pagamento delle rate dei mutui, e fatti salvi i casi di comprovata urgenza ed indifferibilità o per i quali esista la certezza dell'estinzione entro il mese.

13. Il pagamento costituisce l'ultima fase del procedimento della spesa e si realizza con l'estinzione del mandato di pagamento che avviene, da parte del Tesoriere, con il pagamento della somma dovuta al beneficiario e rilascio di apposita quietanza

14. Dell'avvenuta emissione dei mandati viene data comunicazione ai beneficiari, anche con mezzi informatici, prioritariamente a mezzo invio e-mail.

SEZIONE III – Rendicontazione

Articolo 36 Conti degli agenti contabili

1. Il tesoriere, l'economo ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o che sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, devono rendere il conto della propria gestione entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario sull'apposito modello previsto dalle vigenti disposizioni normative.

Gli agenti contabili, pertanto, si distinguono in:

- agenti contabili "a denaro" (soggetti che hanno il maneggio di pubblico denaro);
- agenti contabili "a materia" (soggetti incaricati della gestione di beni di proprietà dell'ente);
- agenti contabili "interni" (soggetti che hanno un rapporto di dipendenza con l'ente);
- agenti contabili "esterni" (soggetti che hanno un rapporto con l'ente di diversa natura).

2. Il conto degli agenti contabili, unitamente alla documentazione d'obbligo, è allegato al rendiconto.

Articolo 37 Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, unitamente allo schema del rendiconto, alla relazione della Giunta comunale ed agli altri allegati previsti dalla legge, è depositata, per un periodo di 20 giorni prima della sessione del Consiglio comunale in cui viene esaminato il rendiconto, ai consiglieri comunali mediante invio tramite e-mail all'indirizzo comunicato da parte dei consiglieri stessi all'ufficio preposto. La relazione dell'Organo di revisione è depositata almeno 48 ore prima della riunione del Consiglio in cui verrà esaminato il rendiconto ovvero non appena trasmessa dall'organo stesso.

Articolo 38 Riaccertamento dei residui attivi e passivi

1. Con le modalità definite con propri atti il servizio finanziario trasmette ai Dirigenti responsabili dei vari settori gli elenchi, dettagliati con l'indicazione di accertamenti e impegni risultanti dalle scritture contabili alla chiusura dell'esercizio precedente.

2. I suddetti Dirigenti, effettuati i riscontri di competenza, provvedono a ritrasmettere al servizio finanziario, entro e non oltre la scadenza fissata indicata negli atti di trasmissione, gli elenchi di cui

al comma 1, debitamente compilati e sottoscritti con l'indicazione delle somme da conservare a residui, o da eliminare totalmente o parzialmente dai residui attivi, per avvenuta estinzione, per indebito o errato accertamento, per assoluta inesigibilità del credito, e di quelli passivi per inattuabilità della spesa o per insussistenza dell'obbligazione giuridica nei confronti di terzi.

3. L'eliminazione totale e parziale dei residui attivi e passivi dovrà essere adeguatamente motivata dal responsabile del settore competente e come pure il loro mantenimento.

4. Il servizio finanziario, effettuate le verifiche di competenza, convalida l'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi che vengono riepilogati in un elenco da allegare alla deliberazione di approvazione del rendiconto.

Articolo 39

Approvazione del rendiconto

1. I Dirigenti dei Settori responsabili dei servizi individuati nel PEG presentano alla Giunta Comunale una relazione sugli andamenti della gestione e sul grado di raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, indicando le motivazioni degli eventuali scostamenti, e fornendo ogni utile informazione che consenta alla Giunta di elaborare la relazione di cui all'art. 231 del T.U.E.L., predisposta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011.

2. Lo schema del rendiconto, approvato dalla Giunta Comunale, unitamente alla relazione di cui all'art. 231 del T.U.E.L. nonché all'elenco dei residui attivi e passivi oggetto di riaccertamento, è sottoposto all'esame dell'Organo di revisione, ai fini della relazione di cui all'art. 239, comma 1, lett. d), del T.U.E.L. L'organo di revisione presenta la propria relazione non oltre 20 giorni dalla trasmissione degli atti.

3. Lo schema di rendiconto della Giunta unitamente a tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa sono depositati per i consiglieri comunali, nonché successivamente approvati dallo stesso Consiglio comunale, nei termini di cui al precedente art. 37, comma 2.

Articolo 40

Sistema di contabilità economica

1. Agli effetti della rappresentazione, a consuntivo, del conto economico e dello stato patrimoniale e di ogni altro modello approvato dal D.Lgs. 118/2011, viene adottato il sistema di contabilità economico patrimoniale secondo le prescrizioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 118/2011 e al corrispondente allegato 4/3 relativo al principio applicato della contabilità economico-patrimoniale.

Articolo 41

Conto economico

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., e rileva il risultato economico dell'esercizio.

2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Articolo 42

Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Articolo 43

Bilancio consolidato

1. Il Comune è tenuto a redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione dell'Organo di revisione dei conti.

3. Il bilancio consolidato, da approvarsi con deliberazione di Consiglio Comunale entro il 30 settembre, è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 al citato D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Articolo 44

Formazione del bilancio consolidato

1. Entro il 20 luglio gli organismi, enti e società ricompresi nel gruppo "Pubblica Amministrazione" di cui all'art. 11-*bis* del D.Lgs. 118/2011 trasmettono i propri bilanci consuntivi e le informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio consolidato.

2. Il servizio finanziario, sulla base di detti documenti ed informazioni, elabora lo schema di bilancio consolidato e predispone la relazione sulla gestione del gruppo pubblico locale.

3. Lo schema del bilancio consolidato, unitamente alla relazione di cui al punto precedente, comprendente la nota integrativa, è sottoposto all'esame dell'Organo di revisione, ai fini della relazione di cui all'art. 239, comma 1, lettera d-bis, del T.U.E.L. L'Organo di revisione presenta la propria relazione entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione.

4. La relazione dell'Organo di revisione è depositata almeno 48 ore prima della riunione del Consiglio in cui verrà esaminato il rendiconto ovvero non appena trasmessa dall'organo stesso.

CAPO V

INVENTARIO E PATRIMONIO

Articolo 45

Patrimonio del Comune

1. Il Comune ha un proprio patrimonio, che deve essere gestito in conformità alla legge, allo Statuto ed alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di propria pertinenza. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
3. I beni si distinguono in:
 - a) beni demaniali;
 - b) beni patrimoniali indisponibili;
 - c) beni patrimoniali disponibili.
4. I beni mobili, facenti parte di un gruppo, della stessa specie e natura, destinati nel complesso alla stessa funzione e di modesto valore economico, possono essere classificati come universalità.

Articolo 46 **Inventario dei beni**

1. L'inventario dei beni demaniali – ad esclusione delle strade e delle reti fognaria, idrica e di illuminazione pubblica– e dei beni immobili patrimoniali deve indicare, secondo la categoria cui appartengono, la denominazione, i dati catastali e la relativa valutazione.
2. L'inventario dei beni mobili deve indicare, secondo le varie categorie, la descrizione dei beni, la quantità o il numero e il valore. Qualora l'assegnatario risulti un ufficio o servizio o centro di costo, è consegnatario del bene il responsabile del servizio/ufficio/centro di costo. I beni mobili di prima dotazione o di rinnovazione della dotazione di uffici e servizi, la cui valutazione unitaria è inferiore a 516.46 euro comprensivi di iva si considerano interamente ammortizzati nello stesso esercizio in cui vengono acquistati.
3. Il valore dei beni è determinato in base al costo d'acquisto, ad esclusione dei beni immobili acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2001 per i quali si fa riferimento al D.Lgs. 77/1995 e s.m.i.

Articolo 47 **Tenuta degli inventari e incaricati-consegnatari**

1. Il preposto ufficio, provvede alla tenuta ed aggiornamento dei relativi inventari.
2. Sono iscritti nell'inventario tutti beni immobili e mobili. I beni mobili il cui valore è inferiore ad euro 516,46 comprensivo di I.V.A. sono iscritti nell'inventario senza specificazione del valore in quanto considerati interamente ammortizzati nello stesso esercizio di acquisto. È onere di ogni responsabile che provvede all'acquisto di dare apposita comunicazione al preposto ufficio.

CAPO VI **SERVIZIO DI TESORERIA**

Articolo 48 **Affidamento del servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica ad un Istituto di credito, nel rispetto delle norme speciali concernenti le relative modalità di aggiudicazione, preferibilmente con sportelli operanti nel territorio comunale.
2. Le condizioni di tale servizio sono regolate in base ad una convenzione, deliberata dal consiglio Comunale.
3. È consentita la facoltà del rinnovo se prevista nella convenzione di tesoreria (art. 210 del T.U.E.L.).

Articolo 49

Rapporti tra tesoriere e Comune

1. Il servizio di tesoreria tiene i rapporti con il Comune per il tramite del Dirigente del Settore Finanze o suo delegato con l'impiego di tecnologie informatiche.

Articolo 50

Attività connesse alla riscossione delle entrate

1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.
2. Le entrate riscosse dal tesoriere devono essere registrate sul registro di cassa il giorno stesso della riscossione.
3. Le operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate al servizio finanziario quotidianamente con appositi elenchi informatizzati.

Articolo 51

Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa

1. L'Organo di revisione effettua con periodicità trimestrale apposite verifiche ordinarie di cassa.
2. Il Dirigente del Settore Finanze o suo delegato può eseguire, in qualsiasi momento, autonome verifiche di cassa sulla gestione del tesoriere.
3. Ad ogni cambiamento del Sindaco, si provvede ad una verifica straordinaria di cassa a cura del Sindaco uscente e del Sindaco subentrante, nonché del Segretario comunale, del Dirigente del Settore Finanze e dell'Organo di revisione.
4. Di ogni operazione di verifica di cassa, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti che dia evidenza del saldo di cassa risultante sia dalla contabilità dell'Ente che da quella del tesoriere, con le opportune riconciliazioni.

CAPO VII

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 52

Collegio dei revisori dei conti: nomina, funzioni e cessazione

1. Il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti compreso il Presidente, è un organo ausiliario, tecnico e consultivo dell'Ente. Esso è formato secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15.02.2012 e dall'art. 16, commi 25 e 25-*bis*, del d.l. 138/2011 s.m.i.
2. Il Compenso spettante a ciascun membro del Collegio è stabilito con la deliberazione di elezione, entro i limiti fissati dalla normativa vigente in materia.
3. L'esercizio delle funzioni è svolto, di norma, collegialmente previa formale convocazione del Presidente. Il Collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza e non è possibile astenersi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta, visita o ispezione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli intervenuti per la conservazione agli atti.
4. Il Collegio dei revisori, deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica, esercita le funzioni ad esso demandate dalla Legge e dallo statuto in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
5. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'azione dell'Ente.
6. Il Collegio dei revisori può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a problematiche riguardanti l'economia dell'Ente e anche in ordine ad eventuali rilievi da esso mossi sull'operato dell'amministrazione.
7. Oltre alle cause previste dall'art. 235 del T.U.E.L., ciascun membro del Collegio cessa dall'incarico per impossibilità a svolgere l'incarico stesso, derivante da qualsiasi causa che si protragga per più di 6 mesi.

Articolo 53

Pareri su richiesta dei consiglieri e della Giunta

1. Ogni gruppo consiliare può richiedere il rilascio, da parte del Collegio dei revisori, di pareri sugli aspetti economico-finanziari della gestione e sugli atti fondamentali dell'Ente. La richiesta è sottoscritta dal Capogruppo e indirizzata al Presidente del Consiglio, il quale decide l'eventuale inoltro al Collegio.
2. L'Organo di revisione deve esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, con relativo verbale da trasmettere al Presidente del Consiglio e all'ufficio segreteria.
3. Qualora il Presidente del Consiglio non intenda trasmettere la richiesta al Collegio, questi dovrà fornire per iscritto, entro 8 giorni, adeguata motivazione al Capogruppo richiedente.
4. Il Sindaco o la Giunta possono richiedere all'Organo di revisione pareri preventivi in ordine agli aspetti contabili, economico e finanziari dell'attività dell'Ente. L'Organo di revisione fornisce i pareri e le proposte entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 54

Revoca e sostituzione dei revisori

1. Il Collegio dei revisori può essere revocato soltanto per inadempienze ai propri doveri.

2. La revoca è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco nei confronti del Collegio, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

3. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di revoca, di dimissioni dall'incarico ed in tutti i casi in cui sia necessario provvedere alla sostituzione di singoli componenti, si procede secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15.02.2012.

Articolo 55

Esercizio dell'attività di revisione

1. L'esercizio dell'attività di revisione è svolto dal Collegio, in conformità alle norme di legge ed al presente regolamento.

2. L'Ente mette a disposizione idoneo locale ed attrezzature per consentire l'esercizio delle funzioni.

3. Il Collegio dei revisori, nell'esercizio delle proprie funzioni, può accedere a tutti gli atti e documenti dell'Ente.

4. Il Collegio può avvalersi della collaborazione di uno o più soggetti. I collaboratori del Collegio non possono eseguire ispezioni e controlli individuali, e devono conservare riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza a seguito della loro attività di collaborazione.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente "Regolamento di contabilità".

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 6, del vigente Statuto comunale il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che segue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L.; una seconda da effettuarsi per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Esso entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia ai contenuti delle vigenti disposizioni di legge ed alle norme statutarie e regolamentari.